



“CARTA QUALITÀ PNDB”

Settore MANIFESTAZIONI ED EVENTI

**Disciplinare per gli organizzatori dei
mercatini di operatori che vendono o
espongono prodotti da agricoltura
biologica**



Unione Europea



Gruppo Azione Locale
G.A.L.
«Prealpi e Dolomiti»

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo F.E.A.O.G.

Sezione Orientamento – Programma Leader +



INDICE

- 1 Introduzione**
- 2 Scopo**
- 3 Campo di applicazione**
- 4 Riferimenti normativi**
- 5 Definizioni**
- 6 Requisiti minimi**
- 7 Obblighi degli operatori controllati**
- 8 Schema dei controlli**
- 9 Non conformità e sanzioni**

1 INTRODUZIONE

In seguito ad informazioni raccolte e a richieste pervenute da AIAB Veneto, sezione regionale dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, al fine di fornire maggiori garanzie a tutela del consumatore e di fornire corrette informazioni nell'ambito di manifestazioni che utilizzano il logo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il patrocinio del Parco ad eventi che prevedano la vendita od esposizione di prodotti da agricoltura biologica può essere concesso solo se gli organizzatori rispettano e sottoscrivono il presente disciplinare. Tale disciplinare è mutuato direttamente da quello elaborato da AIAB Veneto.

2 SCOPO

Attraverso questo disciplinare si perseguono i seguenti obiettivi:

- Ampliare le garanzie del consumatore che acquista direttamente ai mercati e/o fiere, patrocinati dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, prodotti da agricoltura biologica e/o prodotti no food (tessili, detergenti e cosmetici) rispettosi dell'ambiente, assoggettati a disciplinari volontari.
- Definire i requisiti minimi che gli operatori che vendono od espongono ai mercati e/o fiere prodotti da agricoltura biologica devono rispettare affinché la manifestazione possa ottenere il patrocinio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed utilizzare il relativo logo ufficiale.
- Definire i requisiti minimi che gli operatori che non vendono od espongono ai mercati e/o fiere esclusivamente prodotti da agricoltura biologica devono rispettare affinché la manifestazione possa ottenere il patrocinio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed utilizzare il relativo logo ufficiale.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare si applica a tutti i soggetti che vendono od espongono prodotto biologico direttamente al consumatore finale. Tali soggetti operano nel rispetto delle norme cogenti e di quanto esplicitamente stabilito dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

Sono inclusi coloro che vendono od espongono prodotto confezionato da agricoltura biologica direttamente al consumatore finale.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.



Norma Uni En Iso sugli organismi di controllo.

5 DEFINIZIONI

Operatore: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento CEE 2092/91 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti.

Punti vendita / mercatini : siti in cui gli operatori effettuano attività di vendita diretta di prodotti da agricoltura biologica al consumatore finale.

Attività di confezionamento: L'attività di preparazione che prevede il frazionamento di lotti o partite e la realizzazione di prodotti preconfezionati per la vendita diretta al consumatore finale.

Prodotti preconfezionati: costituiti da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui sono stati confezionati.

Prodotti preconfezionati nel punto vendita: Il prodotto preconfezionato il cui confezionamento è stato realizzato presso il punto vendita.

Prodotti preconfezionati alla produzione: Il prodotto preconfezionato il cui confezionamento è stato realizzato presso il fornitore o da terzi.

Indicazione di vendita: Le indicazioni (cartelli, locandine, vetrofanie, ecc.) che contraddistinguono uno spazio di vendita (bancone, scaffale, corner, ecc.) o una classe di prodotti all'interno del punto vendita o le indicazioni riferite all'intero punto vendita.

6 REQUISITI MINIMI

6.1 Gestione

L'organizzazione a capo delle manifestazioni (mercatini - fiere) deve garantire la corretta gestione delle aziende che vi partecipano:

- al momento dell'iscrizione di una azienda all'evento risulta necessario verificare l'appartenenza al sistema di controllo attraverso l'acquisizione dell'opportuna certificazione (richiedere il certificato di conformità o, in via transitoria e fino all'adeguamento alle nuove normative, l'attestato di conformità aziendale), copia di tale certificato dovrà essere esposto al pubblico in sede di vendita diretta al mercato/fiera.
- In caso di eventi pubblicizzati espressamente come "biologici" è necessario che tutti gli espositori di prodotti agro alimentari siano certificati in base al reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.
- In caso di eventi pubblicizzati in modo più "generico" è necessario che i banchi di vendita di prodotti da agricoltura biologica siano correttamente identificati rispetto ai banchi di vendita di prodotti generici; una evidente identificazione degli espositori "biologici" dovrà essere effettuata con l'esposizione di cartelli, insegne, ecc. (es. cartelli con scritte: "BIO"), nonché come già sopra citato, con l'esposizione del certificato di conformità o, in via transitoria e fino all'adeguamento alle nuove normative, dell'attestato di conformità aziendale.

Gli operatori che vendono od espongono nel medesimo banco prodotti da agricoltura biologica e prodotti convenzionali devono garantire una adeguata separazione ed identificazione dei prodotti stessi.

- È consigliabile avere una suddivisione in aree distinte tra i banchi di vendita dei prodotti biologici e i banchi che vendono od espongono prodotto convenzionale.



6.2 Strutture

Le aziende che partecipano all'evento con prodotti da agricoltura biologica confezionati, preconfezionati, preconfezionati nel punto vendita (banco espositivo nei mercatini), o comunque esposti al pubblico in modo "sfuso", devono garantire la corretta identificazione ed etichettatura dei prodotti.

6.3 Confezionamento dei prodotti

Nel corso di mercatini non esclusivisti di prodotti da agricoltura biologica, le eventuali aziende miste (vendono od espongono sia prodotti da agricoltura biologica sia prodotti convenzionali) devono garantire innanzitutto una netta separazione ed identificazione dei prodotti nel banchetto espositivo.

Nell'attività di confezionamento al punto vendita non può essere utilizzato lo stesso imballaggio per i prodotti biologici ed i prodotti convenzionali. Gli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei prodotti biologici devono essere distinti nelle diciture (es. "BIO") e/o nel colore rispetto a quelli utilizzati per i prodotti convenzionali.

6.4 Comunicazione

L'organizzazione a capo delle manifestazioni (mercatini - fiere) deve garantire la corretta comunicazione degli aspetti legati al presente disciplinare: eventuale separazione tra le diverse tipologie di prodotto (bio, equo, convenzionale), attività di controllo sugli operatori e sugli organizzatori, controllo effettuato da ente terzo ed indipendente con indicazione del nome dell'OdC.

7 OBBLIGO DEGLI ORGANIZZATORI ED OPERATORI CONTROLLATI

Gli operatori sottoposti a controllo devono:

- a) Rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica.
- b) Rispettare quanto previsto dal disciplinare "per gli organizzatori di mercatini di operatori che vendono od espongono prodotti da agricoltura biologica".
- c) Accettare eventuali controlli da parte del personale di organismi di controllo riconosciuti dal MIPAF durante le manifestazioni.
- d) Accettare i controlli da parte del personale incaricato dall'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi durante le manifestazioni.
- d) Accettare le sanzioni decise nei propri confronti e secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e dagli OdC vigente, nonché quanto previsto dal presente disciplinare.

8 SCHEMA DEI CONTROLLI

1) Una volta sottoscritto il disciplinare l'organizzatore si impegna a far sottoscrivere un'adesione a tutti i partecipanti all'evento nella quale siano chiaramente specificati gli aspetti inerenti a:

- rispettare i principi espressi nel presente disciplinare;
- accettare i controlli effettuati dall'OdC;
- accettare i controlli effettuati dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- accettare le sanzioni stabilite dall'organizzazione;
- mettere in atto tutte le azioni correttive previste per la soluzione delle non conformità.

2) L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi incarica un proprio operatore ad effettuare i controlli previsti dal presente disciplinare.



4) L'operatore effettua le verifiche previste ed emette un rapporto di verifica specifico per il singolo operatore. Tutti i rapporti di verifica dei singoli operatori vengono allegati al rapporto di verifica fatto all'organizzatore dell'evento.

5) Al termine della verifica l'ispettore comunica all'organizzatore le eventuali non conformità rilevate e le relative azioni correttive da attuare.

9 NON CONFORMITÀ E SANZIONI

Non conformità	(*)	Azione
Vendita di prodotto che non presenta i requisiti di conformità (viene venduto come bio ma in realtà non lo è);	G	Rimozione immediata del o dei prodotti non conformi; Sospensione temporanea dell'attività; Denuncia all'OdC dell'operatore della NC; Denuncia alle autorità competenti;
Mancata identificazione e/o separazione (nel caso di eventi misti) dei prodotti sul banco vendita;	G	Sospensione temporanea dell'attività dell'operatore;
Assenza del certificato di conformità;	L	Richiamo e richiesta di Azioni Correttive; se l'operatore si dimostra recidivo: Sospensione temporanea dell'attività;
Irregolarità sull'etichettatura;	L	Rimozione immediata del o dei prodotti con etichette non conformi; Eventuale denuncia all'OdC dell'operatore della NC rilevata;
Gravi infrazioni circa le modalità di presentazione del prodotto al pubblico e l'etichettatura;	G	Sospensione temporanea dell'attività; Denuncia all'OdC dell'operatore della NC; Denuncia alle autorità competenti;
Infrazioni ripetute, mancanza di disponibilità ai controlli, mancata applicazione delle Azioni Correttive;	G	Sospensione temporanea dell'attività; Denuncia all'OdC dell'operatore della NC; Denuncia alle autorità competenti;

(*) G = Irregolarità Grave; L = Irregolarità Leggera

Ogni organizzatore di manifestazioni può decidere di applicare sanzioni ulteriori in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite all'interno dell'adesione alla manifestazione. In tal caso l'ispettore è comunque tenuto a segnalare e sanzionare l'operatore solo ed esclusivamente per le infrazioni al presente disciplinare.



DICHIARAZIONE FINALITÀ ENTE PARCO E ACCETTAZIONE DEL DISCIPLINARE

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ CF _____ P.Iva _____

residente/domiciliato a _____ in via _____ n° _____

in qualità di organizzatore della manifestazione denominata _____

che si terrà a _____ il _____ e prevede l'esposizione e/o vendita di prodotti da agricoltura biologica

Vista la Legge Quadro sulle aree naturali protette n. 394/91 ed il D.P.R. istitutivo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

Atteso che il sottoscritto intende aderire al progetto Carta Qualità del Parco, contribuendo efficacemente alle politiche di conservazione, gestione e valorizzazione del territorio;

Con la presente

Dichiara

- di condividere le finalità di conservazione della biodiversità, della natura, della cultura e del paesaggio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- di condividere le finalità di sviluppo compatibile del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- di impegnarsi in ogni propria attività individuale e/o imprenditoriale e/o culturale per la realizzazione degli obiettivi suesposti;
- di impegnarsi al rispetto di ogni legge e/o normativa per il conseguimento di tali finalità;
- di non essere in nessuna delle condizioni ostative al rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di non essere mai incorso in condanne penali o civili (ovvero di essere incorso nelle seguenti condanne o di avere procedimenti pendenti...);
- di accettare ed applicare quanto stabilito nel presente disciplinare;
- di accettare che ogni azione difforme da quanto dichiarato con la presente scrittura potrà, ad insindacabile giudizio della Direzione dell'Ente Parco, determinare la rescissione degli accordi di collaborazione, fatta salva ogni azione risarcitoria per i danni subiti dall'Ente Parco;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali delle dichiarazioni false o mendaci a pubblico ufficiale;
- di impegnarsi a non realizzare attività contrarie alle finalità istitutive dell'Ente Parco.

In fede

Il Rappresentante Legale
(*timbro e firma**)

Feltre, li _____

*: La presente richiesta va sottoscritta esclusivamente alla presenza del Direttore del Parco, previa esibizione di un documento di identità valido.